

- 2) La Commissione europea, secondo la ricorrente, avrebbe ritenuto a torto che il rilascio di certificati falsi di origine da parte delle Camere di commercio di Taiwan non potrebbe costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92.
- 3) La Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che il suo modo di agire nella fattispecie non costituiva una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92. Secondo la ricorrente, la Commissione europea non avrebbe effettuato un controllo effettivo sull'inchiesta sulla frode e non ha coordinato la sua azione quanto al caso in esame.
- 4) La Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che il comportamento delle autorità olandesi non avrebbe posto la Schenken in una situazione particolare. La ricorrente afferma che la Commissione europea ha ignorato il fatto che le autorità olandesi non hanno agito adeguatamente, pur conoscendo la frode riguardante il glifosato proveniente da Taiwan.
- 5) La Commissione europea avrebbe del pari ritenuto a torto che la ricorrente non aveva mostrato tutta la diligenza che si può normalmente attendere da una spedizioniere doganale e, per questo motivo, che lo sgravio del dazio all'importazione non era giustificato. La ricorrente sostiene che non le si può addebitare alcun comportamento frodolento o manifesta negligenza, e al riguardo fa riferimento alla pronuncia della *Douanekamer van het Gerechtshof di Amsterdam* del 18 dicembre 2008 (5.2.3 della pronuncia).
- 6) La Commissione europea non avrebbe a torto esaminato tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

(Causa T-577/11)

(2012/C 25/110)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Gkaripis, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Solna, Svezia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— accogliere il presente ricorso;

- dichiarare che la decisione impugnata ha violato i requisiti di cui al bando del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) pubblicato con numero OJ/27.05.2011-PROC/2011/041 dal Comitato di valutazione delle offerte della gara;
- annullare la decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 25 agosto 2011, recante numero di protocollo ADM-11-1737-AAbema, levasiva nei confronti del ricorrente;
- disporre che l'ente europeo convenuto riesamini l'offerta presentata il 22.7.2011 dell'*Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon* per l'appalto controverso;
- condannare l'ente convenuto a sopportare le spese processuali del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 25 agosto 2011 recante numero di protocollo ADM-11-1737-AAbema, con la quale il Centro convenuto ha respinto l'offerta del ricorrente presentata nell'ambito del bando pubblicato con numero OJ/27.05.2011-PROC/2011/041 per la stipulazione di un appalto pubblico di lavori con il convenuto medesimo, relativo all'«esame sistematico e alla formulazione dei pareri di esperti sull'efficacia in termini di salute pubblica la tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali».

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1) Carente valutazione delle circostanze di fatto dell'offerta del ricorrente

L'ente convenuto ha respinto l'offerta del *Panepistimio Athinon* sulla base del rilievo che i membri scelti dell'équipe di lavoro non disponevano della competenza tecnica e professionale richiesta per il lavoro di cui al bando e ha escluso un ulteriore esame della sua offerta. In realtà, tuttavia, le attività professionali e tecniche dei membri dell'équipe di lavoro dimostrano la loro idoneità professionale e tecnica quanto all'esecuzione del lavoro di cui al bando.

- 2) Errore nella decisione quanto ai criteri di valutazione

Il comitato ha ritenuto che i membri dell'équipe di lavoro indicati nell'offerta del ricorrente non fossero in grado di provvedere all'analisi degli obiettivi da conseguire. Invece, non solo i membri dell'équipe di lavoro disponevano di esperienza in tal senso, ma, anche nell'ipotesi in cui così fosse, il relativo presupposto ai fini dell'idoneità all'esame sistematico non è stato previsto dal bando quale presupposto decisivo, ai fini dell'esito della valutazione, quale necessaria *condicio sine qua non* ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ma costituiva semplicemente una qualità da prendere in considerazione unitamente alle altre.

- 3) Illegittimità della motivazione per mancanza di fondamento normativo

Il secondo capo della motivazione dell'atto impugnato consiste nel mancato possesso, da parte della persona del ricorrente, della idoneità ad un approccio professionale basato sulla scienza medica documentata (Evidence Based Medicine). Tuttavia, tale criterio non si riferisce ad alcun punto nel testo del bando impugnato quale criterio di scelta del concorrente più idoneo per l'esecuzione del lavoro di appaltatore di cui al bando.

- 4) Illegittimità della mancata previsione, nel bando e nella decisione impugnata, della possibilità di esercizio di ricorso amministrativo

La mancata previsione, nel bando e nella decisione impugnata, della possibilità di esercizio di ricorso dinanzi all'organo amministrativo ivi previsto per l'annullamento o la modifica dell'atto del comitato dell'ente convenuto è illegittima in quanto in contrasto con i principi di buona amministrazione e di legalità, sanciti dal diritto dell'Unione europea.

Ricorso proposto l'8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)

(Causa T-580/11)

(2012/C 25/111)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: McNeil AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentante: I. Starr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alkalon ApS (Copenaghen, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 agosto 2011, procedimento R 1582/2010-2;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NICORONO», per prodotti delle classi 5, 10 e 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6654529

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 2190239 del marchio denominativo «NICORETTE», per prodotti delle classi 5, 10 e 30

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione degli articoli 75 e 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto, nella valutazione complessiva, dei seguenti elementi: i) l'identità dei prodotti interessati ed il fatto che essa compensa un minor grado di somiglianza tra i marchi posti a confronto; b) il fatto che i consumatori, di norma, percepiscono i marchi denominativi in modo unitario e prestano particolare attenzione alla parte iniziale del marchio; e iii) il fatto che il marchio della ricorrente «NICORETTE» ha acquisito un forte carattere distintivo ed un'elevata notorietà grazie ad un uso significativo.

Ricorso proposto il 9 novembre 2011 — Dimian/UAMI — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

(Causa T-581/11)

(2012/C 25/112)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dimian AG (Nürnberg, Germania) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG (Michelau, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 agosto 2011, procedimento R 1822/2010-2; e

— condannare il convenuto alle spese.